

Civile Ord. Sez. 5 Num. 13810 Anno 2021

Presidente: CHINDEMI DOMENICO

Relatore: VECCHIO MASSIMO

Data pubblicazione: 20/05/2021

ORDINANZA

sul ricorso 15575-2018 proposto da:

COMUNE DI CONTURSI TERME, elettivamente domiciliato in
ROMA, Piazza Cavour presso la cancelleria della Corte
di Cassazione rappresentato e difeso dall'avvocato
STEFANIA IANNACCONE;

- ricorrente -

contro

CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI
SALERNO, elettivamente domiciliato in ROMA,
LUNGOTEVERE DEI MELLINI 17, presso lo studio
dell'avvocato GUGLIELMO CANTILLO, che lo rappresenta e
difende;

- controricorrente

avverso la sentenza n. 9736/2017 della COMM.TRIB.REG.

CAMPANIA, depositata il 15/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 03/12/2020 dal Consigliere Dott. MASSIMO
VECCHIO;

RITENUTO

1. – La Commissione tributaria regionale della Campania, con sentenza n. 9736 dell' 8 novembre 2017, pubblicata il 15 novembre 2017, ha confermato la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Salerno, n. 3509/16, di parziale accoglimento – limitatamente all'immobile « lotto n. 3 ex Nocera Umbra Sud s.p.a. di mq. 34.643 » – del ricorso proposto dal Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Salerno, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, nei confronti del Comune di Contursi Terme, in persona del Sindaco in carica *pro tempore*, avverso nove avvisi di accertamento, recanti l'importo complessivo di € 431.615,00 a titolo di imposta comunale sugli immobili dovuta per gli anni 2010, 2011 e 2012, sanzioni, interessi e accessori pertinenti.

2. – L'Ente impositore ha proposto ricorso per cassazione, mediante atto del 14 maggio 2018.

3. – Il Consorzio intimato ha resistito con controricorso del 20 giugno 2018.

CONSIDERATO

1. – la Commissione tributaria regionale – per quanto serba rilievo nella sede del presente scrutinio di legittimità – ha rigettato il gravame incidentale dell'Ente impositore, osservando: è condivisibile « l'*iter* logico - giuridico dei primi giudici in relazione alla carenza di legittimazione passiva del Consorzio per "il lotto n. 3 ex Nocera Umbra Sud s.p.a."; [il difetto della "legittimazione passiva"] è comprovato dal decreto n. 1737 del 24 maggio 2015 di trasferimento della proprietà [del bene] alla curatela fallimentare » della ridetta società; peraltro l'Ente impositore, avendo rimesso « alla superiore volontà della Commissione tributaria regionale » la chiamata in causa della curatela, ha così « indiretta-

Adrianus Vecchio

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

mente riconosciuto la mancanza di legittimazione passiva del Consorzio ».

La Commissione tributaria provinciale aveva, in proposito, motivato: il Ministero dello sviluppo economico, col citato d. m. numero 1737 del 24 maggio 2015, ha annullato il precedente d. m. numero 155 del 2 luglio 1999 che aveva trasferito al Consorzio il lotto immobiliare in questione; il decreto ministeriale del 2015 è stato adottato in ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato n. 3067/06 del 31 gennaio 2006, della sentenza della Corte suprema di cassazione n. 4802/14 del 28 febbraio 2014 e del lodo arbitrale del 13 febbraio 2001 (confermato dalla Corte di appello di Roma con sentenza n. 3475 del 26 luglio 2005); per effetto di tale « annullamento con efficacia retroattiva » grava sul Consorzio l'obbligo della restituzione del residuo contributo corrispostogli dal Ministero al momento della assegnazione del lotto, intervenuta in seguito al fallimento e alla decadenza dai benefici della società Nocera Umbra Sud s.p.a., originaria assegnataria in via provvisoria; ma, nelle more del contenzioso insorto, la succitata società e, quindi, la curatela del relativo fallimento non hanno mai smesso « la disponibilità » dell'immobile, conservata fino al definitivo riconoscimento della proprietà, giusta il ridetto d. m. numero 1737 del 24 maggio 2015, che ha dato esecuzione alle sentenze e al lodo.

2. – Con unico motivo di ricorso l'Ente impositore deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod., proc. civ., violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 1 e 3 del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e non corretta « disamina del decreto n. 1737 del 24 aprile 2015 ».

Deduce il Comune di Contursi Terme: soggetto passivo del tributo è il proprietario (o il titolare degli altri diritti reali previsti dalla legge) dell'immobile; orbene, in virtù del d.m. numero 155 del 2 luglio 1999, la proprietà del lotto litigioso è stata trasferita in capo al Consorzio; tale trasferimento fu « immediatamente

Assente

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

operativo » perché eseguito in attuazione dell'art. 10, comma 5, della legge 7 agosto 1997, n. 266 e secondo la previsione del verbale di intesa 26 giugno – 2 luglio 1998 tra il Ministeso della industria, i rappresentanti dei Consorzi e delle Regioni interessati; la Commissione tributaria regionale ha « disancorato la decisione della corretta disamina del [successivo] decreto n. 1737 del 24 aprile 2015; il provvedimento dà atto che il lotto si trovava tuttora nella « disponibilità del Consorzio ASI di Salerno in forza del suddetto decreto n. 155 del 2 luglio 1999 ».

3. – Il ricorso è – nei termini che seguono – fondato.

3.1 – Deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità della impugnazione, proposta dal Consorzio controricorrente sotto il profilo della promiscua enunciazione dei motivi di censura, operata con riferimento sia alla previsione del numero 3 che a quella del numero 5 dell'art. 360, primo comma, cod. proc. civ.

Dallo scrutinio del ricorso per cassazione appare, per vero, manifestamente enucleabile la denuncia della violazione di legge.

3.2 – Il motivo è assorbente.

La Commissione tributaria regionale, col rinvio e la adesione alle ragioni esposte dalla Commissione tributaria provinciale circa la « disponibilità » dell'immobile, è incorsa nella falsa applicazione dell'art. 3, comma 1, del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.

La norma recita: « Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili [...] ovvero il titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività ».

Erroneamente i Giudici di merito hanno ritenuto che per la integrazione della soggettività passiva (in tal senso è da intendersi il riferimento operato nella sentenza impugnata, con impropria terminologia, alla *legittimazione passiva*) dovesse concorrere il supposto, ulteriore requisito della disponibilità del bene, requisito che invece la legge non contempla.

Assunzione

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

E, in proposito, la giurisprudenza di legittimità ha espressamente affermato il principio di diritto secondo il quale il proprietario resta soggetto alla imposizione *anche* allorché sia privato *de facto et de iure* della materiale disponibilità dell'immobile, come nei casi della requisizione (Sez. 5, sentenza n. 21157 del 19/10/2016, Rv. 641467 - 01) ovvero della occupazione di urgenza (Sez. 6 - 5, ordinanza n. 19041 del 27/09/2016, Rv. 641107 - 01; Sez. 1, sentenza n. 21433 del 12/10/2007, Rv. 600658 - 01; Sez. 1, sentenza n. 10686 del 20/05/2005, Rv. 584029 - 01), fatta salva ovviamente solo l'ipotesi della successiva « irreversibile trasformazione del fondo, a seguito della realizzazione dell'opera pubblica » (Sez. 5, sentenza n. 5626 del 20/03/2015, Rv. 635192 - 01).

Sicché è influente il rilievo dei Giudici di merito i quali hanno argomentato che, in seguito al d.m. numero 155 del 2 luglio 1999, di assegnazione del lotto litigioso – ma a dispetto di esso – il Consorzio non aveva mai conseguito la disponibilità dell'immobile, che, invece, era stata conservata dalla società, precedente assegnataria e, quindi, ininterrottamente dalla relativa curatela fallimentare.

3.3 – Conseguono l'accoglimento del ricorso; la cassazione della sentenza impugnata *in parte de qua*; il rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione.

3.4 – Il giudice *ad quem*, in relazione alla residua questione affatto controversa *inter partes* del contenuto e degli effetti del successivo d.m. numero 1737 del 24 maggio 2015 (v. ricorso, p. 15, e controricorso, p. 14 – 15), accerterà se la assegnazione della proprietà dell'immobile al Consorzio sia stata revocata (a favore della curatela del fallimento della società Nocera Umbra Sud s.p.a.) con effetto *ex tunc* ovvero *ex nunc* (con conseguente elisione, nel primo caso, della qualità di soggetto passivo del tributo *ab origine*); mentre nel secondo caso si uniformerà al seguente

Abbonius Vecchi

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

principio di diritto che la Corte enuncia, ai sensi dell'art. 384, primo comma, cod. proc. civ.:

" I proprietari dei beni di cui al comma 2 dell'art. 1 del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, ovvero il titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi, superficie, restano assoggettati alla imposta comunale sugli immobili anche se sono privi della materiale disponibilità del bene ".

3.5 – Il Giudice del rinvio provvederà anche, ai sensi dell'art. 385, terzo comma, cod. proc. civ., al regolamento delle spese del presente giudizio.

P. Q. M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione.

Così deciso, il 3 dicembre 2020, nella camera di consiglio tenutasi da remoto.



Il Presidente

(*Romano Chindemi*)

Abbaso Nodis